CAMERA DEI DEPUTATI N. 1182

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMINI

Istituzione della Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale

Presentata l'11 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata a istituire la Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale. Il riconoscimento di questa Giornata potrebbe creare le basi per un percorso di sensibilizzazione proficuo e concreto che parta dalle istituzioni, che coinvolga attivamente cittadini e imprese superando l'ingiustificata ignoranza di due fenomeni quali quelli della contraffazione e della pirateria in campo commerciale nel nostro Paese ancora oggi largamente sottostimati.

Come evidenziato dai dati in possesso dei soggetti impegnati attivamente nell'azione di repressione dei fenomeni, nonché dalle risultanze raccolte dalle organizzazioni delle categorie interessate da questa piaga, sussiste nel nostro Paese una forma deleteria di tolleranza nei confronti di contraffazione e pirateria, che ne limita la comprensione e rende più difficile la loro repressione.

Il quadro che emerge dall'analisi dei fenomeni pone l'Italia come Paese ad elevato rischio, favorendo il permanere di una condizione culturale e sociale per la quale i danni arrecati al singolo consumatore, all'economia del Paese, nonché alla sua immagine, non sembrano essere percepiti in tutta la loro gravità.

Nel nostro Paese, infatti, il volume di affari legato al complesso delle merci contraffatte e piratate ha assunto negli ultimi anni una dimensione allarmante. A tale riguardo, la Direzione investigativa antimafia segnala che il valore della con-

traffazione si attesterebbe, per il solo mercato italiano, intorno a una cifra compresa tra 3,5 e 6 miliardi di euro annui, mentre, secondo Confindustria, tale valore ammonterebbe a 7 miliardi di euro annui. A ciò si aggiunga che, a livello mondiale, numerose stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) indicano che il commercio costituito da merci contraffatte o piratate riguarderebbe circa l'8 per cento del totale, essendo tale dato quantificato in circa 250 miliardi di dollari di controvalore con riferimento al commercio internazionale dei soli prodotti contraffatti o piratati, ciò traducendosi, per le imprese, in una drastica riduzione nell'offerta di posti di lavoro: 250.000 è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi dieci anni a livello mondiale, di cui 100.000 circa nella sola Unione europea.

Pertanto, appare opportuno creare in Italia una coscienza dei fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale che coinvolga *in primis* le istituzioni e si rifletta in maniera corretta e adeguata sulla società civile. Attraverso l'istituzione della Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale sarà possibile creare questo confronto tra le istituzioni, il mondo delle imprese, i mezzi di comunicazione, i cittadini e la scuola, in modo da garantire attività di formazione e di informazione che, prendendo avvio fin dall'ambito scolare, promuovano e favoriscano la conoscenza del fenomeno.

Si illustra di seguito l'articolato della proposta di legge.

Il comma 1 dell'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale. Il comma 2 delinea gli ambiti in cui i soggetti coinvolti (associazioni di categoria, Forze dell'ordine, imprese, istituzioni) sono chiamati a operare per contrastare la contraffazione e la pirateria in campo commerciale. Il comma 3 richiama il ruolo delle regioni e degli enti locali dando loro la possibilità di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di approfondimento in relazione al fenomeno della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Il comma 4, dispone che la Giornata nazionale sia considerata solennità civile e, dunque, non comporti né riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici o privati né vacanza per gli istituti scolastici.

L'articolo 2 prevede che i Ministri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute impartiscano direttive, ognuno per il proprio ambito di competenza, tese ad affrontare il fenomeno della contraffazione e della pirateria in campo commerciale nelle sue diverse implicazioni.

L'articolo 3, infine, reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica istituisce la Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale, da celebrare il 6 dicembre di ogni anno, quale momento di sensibilizzazione, di approfondimento e di ricerca su tali fenomeni.

2. Nella Giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, per discutere e per condividere informazioni relative al mercato del falso, coinvolgendo istituzioni, Forze dell'ordine, imprese, mezzi di comunicazione, associazioni di categoria e scuole, per verificare lo stato di avanzamento del contrasto alla contraffazione e alla pirateria in campo commerciale e per incentivare l'impegno dei soggetti coinvolti. È altresì favorita, da parte di istituzioni e di enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da diffondere la sensibilizzazione e la conoscenza sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

3. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di approfondimento nonché di sensibilizzazione sociale riguardanti i fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

4. La Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

ART. 2.

1. I Ministri dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute impartiscono opportune direttive affinché, in occasione della Giornata di cui all'articolo 1, comma 1, presso enti pubblici, amministrazioni locali, associazioni di categoria, imprese, mezzi di comunicazione, enti di ricerca e scuole siano promosse iniziative volte a discutere e ad approfondire le tematiche relative ai fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, nonché i rischi, sia per la salute dei singoli cittadini, sia per l'intera economia del Paese, connessi alla loro progressiva diffusione.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00

17PDL0011670